



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 32 /2024/C**

**in nome del popolo italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata**

in composizione monocratica

Il Giudice

Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 8940/C del registro di Segreteria proposto da XXX, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Ascanio Maria di Chio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Melfi (PZ) al viale Gabriele d'Annunzio, n.13,

contro l'INPS sede di Potenza rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia e l'Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato;

avverso il provvedimento di conferimento pensione di inabilità PZ942023000006 comunicato con nota prot. INPS.6400.15/03/2023.0058037 dell'INPS sede di Potenza.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, l'Avv. Antonio Salvia su delega del difensore costituito Ascanio M. di Chio per la ricorrente e l'Avv. Vito Dinoia per l'INPS. Assente l'Avvocatura dello Stato.

Premesso in

**FATTO**

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 11/05/2023 la sig. ra XXX chiedeva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, fosse dichiarato che le infermità di cui era affetta erano di gravità tale da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Dagli atti risulta che, a seguito della domanda di pensione di inabilità presentata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza il 16/06/2022, la stessa venisse sottoposta a visita della Commissione Medica di Verifica di Potenza con giudizio medico-legale di *"A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs. 165/2001 ..."*, pur ritenendosi che *"B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ..."*.

La ricorrente veniva, quindi, dispensata dal servizio per *"inidoneità fisica permanente in modo assoluto come dipendente di Amministrazione Pubblica"* con decorrenza dal 07/01/2023.

In particolare, nel ricorso la signora XXX esponeva di essere affetta da gravi infermità di natura ed entità tali da renderla completamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa e non solo le mansioni proprie del profilo di appartenenza altresì allegando, a fondamento della propria domanda, una relazione di consulenza medico legale, il verbale dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del 13/04/2022 che la riconosceva *"Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L.118/71"*, nonché la sentenza n.668/2017 con la quale il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Potenza la riconosceva *"Portatore di handicap in condizioni di gravità"*. In prossimità dell'udienza di discussione del 17 ottobre 2023 l'avv. di Chio depositava ulteriore documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche, compreso il verbale della Commissione Medica dell'INPS del 25/08/2023 per il riconoscimento dell'invalidità civile.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche per l'Avvocatura Generale, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 03/10/2023 esponendo quanto segue: *“Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato la Determina del 15.3.2023 di Inps, censurandola sotto il profilo medico-legale (punto 5 istanze istruttorie ricorso 'considerata la natura esclusivamente medico-legale della controversia'). Com'è tale, l'Avvocatura dello Stato è stata chiamata in giudizio quale mera denuntiatio litis e quale ex datore di lavoro della dipendente ricorrente. Tanto esclude la possibilità che, all'esito del giudizio, sia possibile che l'Amministrazione in epigrafe possa dirsi soccombente o vincitrice, e ciò anche ai fini delle spese. L'atto impugnato e le valutazioni tecnico-scientifico esulano, infatti, dalla competenza e dalla riferibilità del documento all'Avvocatura che, ad ogni modo, rimane a disposizione per i documenti che la Corte adita riterrà utili per la decisione e per i quali, a tal riguardo, ne ordinerà il deposito in giudizio”*. L'INPS, con memoria di costituzione e difesa depositata il 05/10/2023, nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva che la domanda venisse dichiarata inammissibile o improponibile, con vittoria di spese e onorari, sostenendo come *“... La domanda formulata attiene a un mero stato di fatto, ma non contiene in sé l'affermazione di un diritto soggettivo, men che meno la condanna dell'INPS a pagare una prestazione economica. Allo stato, pertanto, l'azione giudiziaria, almeno nei confronti dell'INPS, appare inammissibile, potendosi formulare domanda per l'accertamento dello stato di invalidità verso l'INPS soltanto mediante il ricorso per accertamento tecnico preventivo previsto dall'articolo 445-bis c.p.c. ...”* e come *«... l'INPS non ha mai ricevuto da controparte alcuna domanda amministrativa, sicché l'odierna azione è altresì improponibile»*.

Successivamente, all'udienza dibattimentale del 17/10/2023, veniva emessa la sentenza non definitiva-ordinanza n.63/2023/C. In particolare, in via preliminare si riteneva non accoglibile l'eccezione dell'INPS di inammissibilità dell'azione giudiziaria di accertamento dello stato di invalidità ex art.2 comma 12 della legge n.335/1995. Sul punto si aderiva ai principi espressi dalla recente giurisprudenza contabile per cui “[

*...]* è riconosciuta dalla giurisprudenza pensionistica la possibilità di fare valere un diritto in misura frazionata, con remissione al giudice dell'accertamento anche di un solo presupposto necessario da esaminare in via anticipata, in funzione della successiva proposizione, su tali basi, .... di un'eventuale successiva ulteriore azione in giudizio. ...”, questo, peraltro, non potendosi disconoscere, nella dinamica procedimentale, l'effetto utile di una sì fatta pronuncia, nonché “*al fine di riconoscere all'interessato l'accesso alla giustizia, anche in termini di celerità e di rispettare il principio di economia processuale. ...*” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sentenza/ordinanza n. 87/2023). Veniva, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità dell'azione per non aver ricevuto l'INPS alcuna domanda amministrativa: con l'art. 3 del d.m. 08/05/1997, n. 187, del Ministero del Tesoro veniva, infatti, stabilito che la domanda di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 «... è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari ...». Nel caso di specie risultava che l'Avvocatura avesse ricevuto tale domanda che aveva avuto seguito nell'accertamento della Commissione Medica di Verifica di Potenza del MEF e, di certo, la ricorrente non poteva rispondere del successivo mancato inoltro della stessa domanda all'INPS. Con ordinanza si disponeva, quindi, la richiesta di parere tecnico sulla vicenda al C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

In data 29/02/2024 l'Organo incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione acquisita al fascicolo e quelli risultanti dalla visita diretta della ricorrente, giudicava la sig.ra XXX “... in uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ...” ritenendo come tale condizione ricorresse già “... all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 7/12/2022...”

In sede di odierna udienza dibattimentale i difensori si sono riportati al contenuto dei

rispettivi atti di causa. In particolare, l'avv. Salvia, richiamando quanto indicato nella relazione di perizia medico legale redatta dal C.M.L., concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in

## DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo quanto appresso precisato. In particolare, il giudizio verte sull'accertamento, in capo alla ricorrente, dei presupposti della pensione di inabilità ex art.2 comma 12 della l. n.335/95. A tal proposito, incontestata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi nonché la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, risulta invece controversa *“l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

Nella fattispecie si osserva come la relazione peritale depositata dal C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza abbia avuto modo di puntualizzare le infermità patite dalla signora XXX valutando l'evoluzione delle patologie sofferte e delle relative implicazioni, documentata e riscontrata dall'accertamento medico legale espletato. L'analisi compiuta dall'Organo tecnico pone in evidenza come la storia clinica della ricorrente, affetta da sclerosi multipla dal 2013, sia caratterizzata da patologie invalidanti evidenziando come già *“... all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 7.12.2022 la Sig.ra XXX presentasse una condizione di compromissione della capacità lavorativa non solo di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento ma anche uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. All'epoca dei giudizi espressi dalla CMV di Potenza, in data 7.12.22 la Sig.ra XXX risultava affetta da: - Sclerosi multipla progressiva EDSS 6.5 in trattamento farmacologico con associata paraparesi atassica spastica e deficit di coordinazione dei movimenti fini delle mani; - incontinenza urinaria in terapia con Aubagio; - dolore neuropatico a carico delle estremità degli arti inferiori in terapia con FANS (Arcoxia), oppioidi (Palexia Tapentadol - farmaco antidolorifico oppioide), e antiepilettico/anticonvulsione impiegato nel dolore*

*neuropatico (Lyrica - Pregabalin). Tale quadro già severo e da considerarsi massimale nella sua disfunzionalità rispetto all'abilità a qualsiasi proficuo lavoro della Sig.ra XXX, risulta ulteriormente aggravatosi all'esito degli odierni accertamenti perché contraddistinto da ulteriore riduzione delle autonomie globali...". Il C.M.L. incaricato, all'esito dell'accertamento medico legale espletato, ha concluso ritenendo come "[...] Dalla disamina documentale emerge chiaramente che all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 7.12.2022 la Sig.ra XXX presentasse una condizione di compromissione della capacità lavorativa non solo di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento ma anche uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro [...]"*.

In conclusione questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato dalla rassegnata relazione peritale si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata, riscontrandosi e dichiarandosi, alla data della domanda, la ricorrenza, ex art.2, comma 12 della legge n.335/95, del requisito di “ [...] assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa [...]” necessario presupposto per il diritto a pensione di inabilità.

Le spese vengono compensate in ragione del carattere innovativo della decisione adottata sull'eccezione preliminare sollevata da INPS e rigettata con sentenza non definitiva-ordinanza n.63/2023/C, eccezione che, laddove fosse stata accolta, avrebbe diversamente definito il giudizio sulle questioni preliminari.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da XXX nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 aprile 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele